

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 929)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1540)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(PIERACCINI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1964*

**Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano
delle costruzioni autostradali da affidare in concessione**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sarà definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza non fossero ancora entrate in servizio ».